

CITTA' di MARANO di NAPOLI

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DIRIGENTE AD INTERIM A.E.F. - DOTT. SSA PAOLA PUCCI

DETERMINAZIONE

<p>03-42-2020</p> <p>N°: 132 / 1094</p> <p>prot. di Area // prot. generale</p> <p>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Riconoscimento indennità sostitutiva del preavviso e indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute all'ex dipendente T.T.</p> <p>Impegno di spesa e Liquidazione</p>
<p><input type="checkbox"/> ...Accertamento di entrata <input type="checkbox"/> .Prenotazione d'impegno - <input checked="" type="checkbox"/> Impegno di spesa - <input checked="" type="checkbox"/> Liquidazione di spesa</p> <p>- <input type="checkbox"/> ...Org. e gestione del personale <input type="checkbox"/> ...Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> ...Programmazione</p>	

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Segretario Generale alla scrivente quale servizio a scavalco è avvenuto su assegnazione della Prefettura di Napoli in data 09.07.2020.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale alla scrivente è avvenuto con decreto Sindacale n. 28 del 10.07.2020, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 29/10/2020.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 19.10.2020. Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art.151 comma 5 del D.Lgs.267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla Dott.ssa Maria Tortora, Istruttore Contabile, Ufficio Personale e dal Responsabile del Settore Personale, Dott. Renato Spedalieri. Il procedimento è stato avviato d'ufficio.

PREMESSA

Con determinazione A.E.F. n. 123 del 26.10.2020 L'Ente ha risolto il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 22.10.2020 (ultimo giorno di lavoro 21.10.2020) con il dipendente T.T. in seguito alla presa d'atto verbale della Commissione Medica di Verifica di Napoli modello BL/G n. 41641 del 20.10.2020 recante nei confronti del dipendente T.T., il giudizio di non idoneità permanente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione ex art. 55 *octies* del D. Lgs. 165/2001 ed al proficuo lavoro.

Con la medesima determinazione, l'Ente si riservava di adottare successivamente il provvedimento di quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'articolo 12 comma 1 e 9 del CCNL di 09.05.2006, da liquidare al dipendente T.T..

Visto l'art.12 del C.C.N.L. in data 09.05.2006 ed in particolare :

• il comma 1, ai sensi del quale in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso, i relativi termini sono fissati come segue:

CITTA' di MARANO di NAPOLI

- due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
- il comma 4 che così recita: *"La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso"*;

Considerato che lo stesso articolo 12 del CCNL 09.05.2006, al comma 9, stabilisce che la indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando:

- la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) (retribuzione base mensile di cui alla lettera b, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile);
- l'assegno per il nucleo familiare ove spettante;
- il rateo della tredicesima mensilità maturata, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del medesimo CCNL;
- l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL 22.01.2004;
- le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000;

Atteso che l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd *Spending Review*) convertito dalla Legge n.135/2012 ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti (art. 5, comma 8, della Legge n.135/2012), salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell'8.10.2012;

Vista, in merito, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n.40033 del 08.10.2012, condivisa dal Ministero dell'Economia e della Finanza – Dipartimento RGS con nota n. 94806 del 09.11.2012, con la quale ha fornito indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della richiamata disposizione legislativa, precisando, tra l'altro, che il divieto di monetizzazione delle ferie *"non opererebbe in relazione a quelle altre 3 vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla Proposta N 50/ AREA FINANZIARIA del 10/01/2019 volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta)....."*;

Visto il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

Letta la Dichiarazione congiunta n. 1 del vigente CCNL *"In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell'8.10.2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità"*;

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Precisato che, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. a), TUIR tra le somme, spettanti al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, soggette a tassazione separata al punto 3) è indicata la voce "altre indennità e somme" che comprende l'indennità sostitutiva del preavviso quale voce percepita una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (terzo gruppo previsto dall'art. 17, co. 1, lett. a), TUIR). Ciò comporta che l'indennità sostitutiva del preavviso è imponibile per l'ammontare netto complessivo, con applicazione della stessa aliquota determinata ai fini del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti (art. 19, co. 2, TUIR e circ. Ministero delle Finanze 18 marzo 1997, n. 5/26).

Visto l'articolo 28 del CCNL 21.05.2018 che dispone al comma 18 e 19, quanto segue:

"18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10.

19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie."

Preso atto che al momento dell'adozione del provvedimento delle determinazione A.E.F. n. 123 del 26.10.2020, (risoluzione del rapporto di lavoro al 22.10.2020) era già stato elaborato il cedolino paga del dipendente T.T. relativo ad ottobre 2020 quale mensilità per intero, e che quindi è necessario provvedere al recupero delle somme inerenti alle giornate per le quali il rapporto era già concluso, mediante delle un'operazione di compensazione tra le partite a credito e le partite a debito.

Accertato, mediante la consultazione del fascicolo personale alla data della risoluzione del rapporto di lavoro del 21.10.2020, che il dipendente T.T.:

- ha un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni avendo iniziato il rapporto di lavoro il 24.02.1983 e pertanto l'indennità sostitutiva del preavviso è fissata nei termini di mesi 4;
- ha maturato per l'anno 2019 n. 7 giorni di ferie maturate e non godute e n. 3 di festività soppresse maturate e non godute, per un totale di giorni pari a 10
- ha un profilo professionale di Applicato d'Ordine con categoria e posizione economica B5;

Accertato, altresì, il trattamento economico mensile in godimento al dipendente T.T. all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro è di seguito specificato:

TRATTAMENTO ECONOMICO QUALE BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO	
VOCI	IMPORTO
STIPENDIO BASE	€ 1.639,16
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 39,31
INDENNITA' VACANZA CONTRATTO	€ 11,47
INDENNITA' ART.4	€ 5,38
SALARIO DI ANZIANITA'	€ 29,37
RATEO TREDICESIMA MENSILITA'	€ 140,00
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (non spettante)	€ 0,00
TOTALE	€ 1.864,69

CITTA' di MARANO di NAPOLI

TRATTAMENTO ECONOMICO QUALE BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL FERIE E DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE MATURATE E NON GODUTE		
TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO		IMPORTO
STIPENDIO BASE	€	1.639,16
INDENNITA' VACANZA CONTRATTO	€	11,47
SALARIO DI ANZIANITA'	€	29,37
TOTALE retribuzione individuale mensile	€	1.680,00

e che pertanto:

- l'indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell'articolo 12 comma 9 del CCNL 09.05.2006, da corrispondere all'avente diritto, è quantificata in € 7.458,76 oltre oneri riflessi
- l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività maturate e non godute ai sensi dell'articolo 12 comma 8 del CCNL 09.05.2006, è quantificata in € 646,15 oltre oneri riflessi

MODALITA' DI CALCOLO					
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO <i>ai sensi dell'articolo 12 comma 9 del CCNL 09.05.2006</i>			INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE E FF.SS. MATURATE E NON GODUTE <i>ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera c) del CCNL 09/05/2006</i>		
Numero mensilità	Mensilità	Totale (a)	tot. gg ferie e ff.ss.	Retribuzione	Totale (b)
4	€ 1.864,69	€ 7.458,76	n. 10	€ 64,62	€ 646,15
TOTALE (a)+(b) da corrispondere				€ 8.104,91	

Richiamato il comma 2 dell'articolo 2110 del codice civile che, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, richiama l'art. 2118 dello stesso codice civile in materia di preavviso.

Ritenuto per quanto sopra espresso di dover procedere alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nei termini di 4 mensilità nonché del compenso sostitutivo delle ferie e delle festività sopprese maturate nell'anno 2020 e non godute per impossibilità disciplinate dalle citate normative e non dipendenti da volontà del lavoratore;

DATO ATTO:

- che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy ai sensi del Regolamento UE/2016 n. 679 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali;
- che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo gli obblighi di riservatezza stabiliti dal D. Lgs. N. 196/2003, dal Regolamento U.E. 2016/679 e in ottemperanza delle linee guida del Garante (Deliberazione n. 23 del 14.06.2007).

VISTI:

- il CCNL 09.05.2006
- il CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
- IL D. Lgs. N. 196/2003 e il Regolamento U.E. 2016/679;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

CITTA' di MARANO di NAPOLI

- il D. Lgs. n. 165/2001.


VISTO lo Statuto, nonché il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTI gli atti e la normativa innanzi richiamati;

L'Istruttore Contabile e il Responsabile del Settore Personale:

- dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propongono l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

L'Istruttore Contabile
Dott.ssa Maria Tortora



Il Responsabile del Settore Personale
Dott. Renato Spedaliere



IL DIRIGENTE

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dagli incaricati ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario Generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento non produce oneri economici sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012, della L. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013 e tutte formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle vigenti fonti normative:

Il Dirigente ad Interim Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Paola Pucci



DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero di:

1. **RICONOSCERE** all'ex dipendente T.T., il cui rapporto di lavoro si è risolto senza preavviso in data 21.10.2020 (ultimo giorno di lavoro) in seguito alla presa d'atto del giudizio di non idoneità permanente. al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione ex art.

CITTA' di MARANO di NAPOLI

55 octies del D. Lgs 165/2001 e al proficuo lavoro, la somma di € 7.458,76 quale a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata ai sensi dell'art 12 comma 9 del CCNL 09.05.2006 e la somma di € 646,15 per a titolo d'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e di festività sopresse maturati e non goduti, calcolata ai sensi dell'art. 28 commi 18 e 19 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;

2. IMPEGNARE la somma di € 7.458,76 quale indennità sostitutiva del preavviso e la somma di € 646,15 quale indennità sostitutiva delle ferie e delle festività sopresse maturate e non godute, imputando la spesa ai competenti capitoli stipendiali, oltre agli oneri riflessi;
3. LIQUIDARE la complessiva somma complessiva di € 8.104,91, a favore dell'ex dipendente T.T.;
4. DIPSORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Contabilità del Personale e all'Ufficio del Personale per gli adempimenti di propria competenza, nonché all'ex dipendente interessato;
5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale, secondo gli obblighi di riservatezza stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento U.E. 2016/679 e in ottemperanza delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14.06.2007).



Il Dirigente ad Interim Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Paola Pucci

Paola Pucci

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/ 2000. Marano di Napoli, _____
 Determinazione A.E.F. n° _____ del _____. Oggetto: *Riconoscimento indennità sostitutiva del preavviso e indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute all'ex dipendente T.T. Impegno di spesa e Liquidazione*

Capitolo	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro
<i>112.1</i>	<i>4080/2020</i>	<i>8.104,91</i>

Il Dirigente ad Interim Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Paola Pucci

Paola Pucci

